

ALLEGATO "B" AL N. 118508/43379 DEL REPERTORIO. -----

----- STATUTO -----

----- FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA AUTOMOBILISMO -----

----- PATENTI SPECIALI (F.I.S.A.P.S.) -----

ART. 1 - Denominazione -----

La FISAPS è un'Associazione a carattere nazionale denominata: "Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (F.I.S.A.P.S.)". -----

La F.I.S.A.P.S. è apartitica e aconfessionale. -----

ART. 2 - Durata -----

La Federazione ha durata illimitata. -----

ART. 3 - Sede -----

La Federazione ha sede in Roma, Via del Podere San Giusto n.1; possono essere comunque istituite sedi periferiche. ---

ART. 4 - Scopi -----

La Federazione si propone, senza fine di lucro, di promuovere, favorire e curare l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sportiva automobilistica e kartistica per persone disabili, fornendo ad esse la più ampia rappresentanza e tutela degli interessi generali presso l'A.C.I. e la C.S.A.I. in armonia con gli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali che ad essi fanno capo e presso ogni altro Ente nazionale ed internazionale del settore. -----

In particolare, la Federazione può: -----

1) promuovere l'addestramento e la specializzazione dei Soci

attraverso corsi di formazione tecnica, corsi e scuole di pilotaggio, scuole guida specializzate ed il relativo rilascio di attestati; -----


2) coordinare l'attività sportiva degli Associati; -----

3) rappresentare i Soci nei rapporti con le Autorità internazionali, nazionali o di altri Enti pubblici, ed in particolar modo rappresentare gli stessi in qualità di entità associata al C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) ed alla relativa regolamentazione, ed intrattenere relazioni con Federazioni od organismi similari, anche stranieri che perseguono analoghe finalità; -----

4) procedere, se necessario, ad acquisti di materiale ed attrezzature ed alla loro, eventuale, distribuzione o consegna ai Soci; -----

5) stimolare convenzioni con ditte fornitrici di beni e materiali per l'approvvigionamento per all'attività e per i Soci, soprattutto mantenendo una attiva collaborazione con l'industria di accessori, al fine di un continuo miglioramento della produzione; -----

6) collaborare in maniera diretta e fattiva con qualunque Ente o persona si interessi allo sport automobilistico e kartistico per persone disabili ed in particolare con l'A.C.I. e la C.S.A.I. affinché la regolamentazione (o la realizzazione) concernente piste e tracciati permanenti



ed occasionali, manifestazioni nazionali e internazionali e dei quadri degli ufficiali di gara, nonché la suddivisione dei piloti e dei mezzi meccanici in categorie e classi, omologazioni ecc., si armonizzi con gli interessi dei Soci; -----

- 7) curare, a richiesta dei Soci, le iniziative e gli atti che riguardano la costruzione e/o l'ammodernamento degli impianti di gara. -----
- 8) coordinare e gestire la pubblicità sia quella diretta

quella a favore dei Soci. -----

---- La Federazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie od utili alla realizzazione degli scopi precedenti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità istituzionali. -----
Eventuali avanzi di gestione che dovessero derivare dalle suddette operazioni dovranno comunque essere reinvestiti in attività comprese tra gli scopi della Federazione. -----

ART. 5 - Soci effettivi -----

Possono chiedere di divenire Soci della Federazione tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, Enti o Associazioni, condividendo finalità, termini e principi così come sanciti nel precedente art. 4, ne facciano domanda e la stessa venga accettata dal Consiglio Federale. -----

Quest'ultimo è tenuto a motivare compiutamente il proprio provvedimento nel caso di reiezione della domanda. -----

In caso di accettazione della domanda, il Socio è tenuto al versamento delle quote, preventivamente fissate dal Consiglio Federale, i soci rinnovano l'associazione ogni anno mediante domanda e versamento della quota di associazione, il mancato versamento della quota, sospende il diritto di votare in Assemblea e di partecipare alle attività ed alle iniziative federali. Alle persone giuridiche ed agli Enti è fatto obbligo di depositare l'atto costitutivo e lo statuto presso la Segreteria della FISAPS redatti per atto pubblico o scrittura autenticata; devono inoltre depositare un elenco dei propri aderenti aggiornato ogni anno ovvero ogni qual volta la FISAPS lo richieda. -----

L'Associazione alla FISAPS, perfezionata in qualunque momento dell'anno ha validità per l'anno sociale, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. -----

ART. 6 - Particolari categorie di Soci -----

Soci Benemeriti -----

La qualifica di Socio Benemerito può essere conferita dall'Assemblea o dal Consiglio Federale a persone o Enti che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore della Federazione. -----

Spetta all'Assemblea o al Consiglio Federale, nel momento

del conferimento della qualifica di stabilire, di volta in volta, se riconoscere o meno al Socio Benemerito anche il diritto di voto e l'eventuale esonero del pagamento delle quote. -----

ART. 7 - Clausola compromissoria -----

I Soci all'atto della domanda di ammissione devono dichiarare di accettare espressamente lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.S.A.P.S. in ogni loro parte e ad ogni effetto sia nei confronti dei loro associati. -----

Essi, per tutto quanto riguarda la loro attività, le relazioni che ne conseguono ed eventuali contrasti interni che dovessero insorgere, assumono l'obbligo di non adire altre Autorità che non siano quelle previste dal presente Statuto.

ART. 8 - Cessazione di appartenenza -----

I Soci cessano di far parte della F.I.S.A.P.S. -----

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Federale; -----
- b) per mancato pagamento delle quote federali; -----
- c) per radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari. -----

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, della sospensione temporanea o della inibizione a ricoprire cariche o a svolgere incarichi in seno alla Federazione o in seno ad associazioni socie. -----

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Federale. -----

ART. 9 - Voti -----

Il diritto di voto è riconosciuto ai Soci effettivi, purché in regola con i pagamenti relativi alla quota associativa, tesserati alla F.I.S.A.P.S. da almeno un anno prima della data stabilita per la effettuazione dell'assemblea e non colpiti da sanzioni disciplinari, in corso di esecuzione preclusiva dell'esercizio di tale diritto. -----

Ai Presidenti delle Associazioni/Team Socie, va riconosciuto oltre al diritto di voto per l'affiliazione, la rappresentanza dei propri Soci nella misura di 1 (uno) voto per Socio che ne dia delega. -----

ART. 10 - Organi della F.I.S.A.P.S. -----

A) Organi centrali -----

- 1) Assemblea Nazionale -----
- 2) Consiglio Federale -----
- 3) Presidente Federale -----
- 4) Collegio dei Revisori dei Conti -----
- 6) - Segretario Generale -----


B) Organi di Giustizia -----

- 1) Collegio dei Probiviri -----

C) Organi Periferici -----

- 1) I Delegati Regionali -----

Tutte le cariche federali hanno la durata di quattro anni e



sono incompatibili tra di loro. le cariche sono onorifiche.

ART. 11 - L'Assemblea Nazionale -----

L'Assemblea Nazionale - ordinaria o straordinaria - è composta dai Soci singoli e dai Presidenti delle Associazioni affiliate aventi diritto a voto ai sensi del precedente art. 9.

Partecipano altresì all'Assemblea: -----

- a) il Presidente Federale presiede l'Assemblea, o in sua assenza sarà presieduta dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa; -----
- b) le persone che siano state invitate a presenziare ai

lavori della stessa. -----

Possano partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. -----

L'Assemblea ha tutti i poteri che ad essa vengono conferiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti federali e, precisamente: -----

- 1) elegge il Consiglio Federale per un periodo di quattro anni; -----
- 2) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e dei probiviri per un periodo di quattro anni; -----
- 3) approva, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e delibera sulla Relazione Tecnica-Morale e Sportiva presentata dal Consiglio federale; -----
- 4) delibera su eventuali proposte del Consiglio federale, nonché su eventuali urgenti o straordinari; -----
- 5) stabilisce le linee programmatiche in base alle quali dovrà svolgersi l'attività dell'anno sociale successivo. -----

L'Assemblea Ordinaria si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio: si riunisce, altresì ogni qualvolta il Presidente Federale, o il Consiglio Federale lo ritengano opportuno, oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto a voto. ---
La comunicazione di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai componenti l'Assemblea stessa almeno 15 giorni prima a mezzo lettera o fax. -----

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'o.d.g. l'ora ed il giorno della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. -----

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 (tre quinti) di tutti gli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. -----

Nei soli casi di Assemblea elettiva è prescritta, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto. -----

ART. 12 - Assemblea Straordinaria -----

Oltre alle ipotesi di cui al 3° comma del precedente articolo, spetta all'Assemblea Straordinaria l'elezione dei singoli membri o degli Organi venuti a mancare per qualsiasi motivo, prima della normale scadenza del mandato, qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque. -----
Delibera inoltre sulle modifiche da apportare al testo dello Statuto vigente e sullo scioglimento anticipato della F.I.S.A.P.S. -----

Nel caso di rinnovo parziale o totale di Organi, la convocazione dell'Assemblea dovrà aver luogo nel termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. -----

ART. 13 - Rappresentanza -----

I Soci singoli sono tenuti di norma a partecipare personalmente ai lavori assembleari. -----

I Soci impossibilitati ad intervenire direttamente hanno comunque facoltà di farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altri Soci o dal Presidente dell'Associazione o Team ad essi partecipanti, mediante delega scritta. -----

Ciascun Socio ad eccezione delle Associazioni e Team, può rappresentare al massimo altri due Soci. -----

Le Associazioni o Team socie sono rappresentate dal loro legale rappresentante o da chi appositamente delegato, purché abbia titolo di prendere parte all'Assemblea. -----

ART. 14 - Modalità e validità delle decisioni -----

Le cariche per la direzione dell'Assemblea possono essere conferite per acclamazione. -----

Le deliberazioni escluse fatte per quelle di cui ai successivi commi, sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti in Assemblea. -----

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti, direttamente o per delega, così come quella relativa al trasferimento della sede federale. -----

La deliberazione sullo scioglimento potrà essere assunta con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) di tutti i Soci aventi diritto a voto. -----


ART. 15 - Il Consiglio Federale -----

Il Consiglio Federale è composto da 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni. -

E' comunque facoltà dell'Assemblea di aumentare il numero dei Consiglieri in base all'entità delle iniziative programmate, all'inizio di ogni nuovo ciclo quadriennale. -----

Nessuno può ricoprire più di una carica elettiva in seno alla F.I.S.A.P.S., verificandosi tale evenienza l'interessato dovrà dimettersi dalla carica precedentemente ricoperta, a pena di decadenza dalla nuova carica, entro 10 giorni. -----

In quest'ultimo caso si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria, non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell'evento, per la reintegrazione dell'Organo. -----



Nella sua prima riunione, la cui data viene stabilita direttamente in Assemblea, il Consiglio Federale elegge nel suo seno, il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario Generale. -----

Nei casi in cui il numero dei membri venuti a mancare per qualsiasi ragione sia superiore alla metà si dovrà procedere, nel termine massimo di 30 giorni, ad indire una Assemblea Straordinaria per il reintegro delle cariche. -----

I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso. ---

ART. 16 - Funzionamento e compiti del Consiglio Federale ---

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente o in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal Segretario tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da 4 componenti il Consiglio. -----

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata o, in caso di urgenza, con altro mezzo idoneo da spedirsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti effettivi di modo che ne siano informati con preavviso di almeno un giorno libero prima della riunione. -----

Le riunioni sono valide se risultano presenti non meno di 4 membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. -----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. ----

Il Consiglio Federale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Federazione, ad eccezione di quei poteri riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea Nazionale. -----

Adotta pertanto tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento della Federazione stessa. -----

In particolare il Consiglio Federale: -----

- a) attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale; -----
- b) vigila sull'osservanza dello Statuto di cui fornisce l'interpretazione autentica; -----
- c) sviluppa le linee programmatiche e ne ricerca i modi di attuazione; -----
- d) convoca l'Assemblea Nazionale e ne dà mandato di convocazione al Presidente; -----
- e) stabilisce i programmi di attività determinandone l'impegno economico; -----
- f) propone ai Probiviri l'adozione dei provvedimenti disciplinari; -----
- g) predispone i bilanci preventivo ed i conti consuntivi; -
- h) decide l'istituzione e lo scioglimento di Organi secuti-
vi; -----
- i) instaura rapporti con Enti pubblici e privati interessati

alla promozione ed allo sviluppo dell'attività sportiva;

- j) esamina le domande di associazione e di dimissioni adot-

tando le relative decisioni; -----
k) nomina i Delegati Regionali; -----
Il Consiglio può anche deliberare l'adesione o l'aggregazione ad organismi federativi, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa. -----
Il Consiglio Federale può infine delegare temporaneamente o permanentemente proprie attribuzioni, purché non esclusive ad uno o più dei suoi membri e può nominare Commissioni, Commissari e Comitati tecnici stabilendo per ognuno di loro di volta in volta le funzioni e la durata delle cariche con possibilità di prevedere eventuali compensi nel pieno rispetto delle norme di legge. -----

ART. 17 - Il Presidente -----

Il Presidente Federale è eletto a tra i membri componenti il Consiglio Federale ed è scelto tra i membri del Consiglio stesso. In caso di assenza od impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente. -----

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Federale. -----

La rappresentanza legale della Federazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Federale specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti. -----


Il Presidente potrà delegare il Vicepresidente o uno dei Consiglieri alla trattazione ed alla conclusione di singoli atti o categorie di atti, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione bancaria. Deve procedere alla scelta di uno o più nominativi da sottoporre al Consiglio Federale per la nomina del Segretario Nazionale. -----

Il Presidente, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale, interviene erogando sanzioni disciplinari in caso di comprovata urgenza con delibera soggetta a ratifica da parte del Collegio dei Probiviri, propone al Consiglio Federale la candidatura dei Delegati Regionali per le nuove Sezioni Territoriali o per le Sezioni commissariate, intrattiene i rapporti con i terzi. -----

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, la quale designerà anche il Presidente del Collegio. -----

I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni, salvo dimissioni o impedimenti definitivi e sono rieleggibili. -----
Se le dimissioni o l'impedimento definitivo riguardano membri effettivi, Presidente escluso, subentreranno nell'ordine i due membri supplenti che verranno a loro volta reintegrati



in occasione dell'effettuazione della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria. -----

I membri del Collegio sono tenuti ad assistere a tutte le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e del Comitato Esecutivo. -----

ART. 19 - Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare la regolare tenuta della contabilità federale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. -----

I Revisori devono anche: -----

- - accettare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà; -----

- - verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; -----

- - convocare l'obbligo di cui al punto 3) dell'art. 11. ---

I Revisori, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. -----

ART. 20 - La Segreteria Generale -----

20.1 - La Segreteria è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. -- Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli Uffici Centrali e Periferici, assumendone la responsabilità. ---

20.2 - Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente. -----

Il Segretario assiste, nella sua qualifica, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e ne redige i verbali. -----

20.3 - Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici. -----

20.4 - In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria. -----

ART. 21 - Collegio dei Proviviri -----

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri anche non soci. I proviviri nella loro prima riunione eleggono il loro Presidente. -----

Il Collegio dei Proviviri: -----

- - giudica su proposta del C.F. sui comportamenti dei soci che ledono gli interessi della Federazione o ne turbano il regolare funzionamento adottando i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto; -----

- - compone le controversie tra soci o tra soci e federazione; -----

- - vigila sulla corretta applicazione della legge e dello Statuto. -----

ART. 22 - Collegio Arbitrale -----

Tutti i Soci della F.I.S.A.P.S., esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa e che non rien-

tri nella competenza normale del Collegio dei Probiviri. ---
Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Colle-
gio dei Probiviri e da due membri, questi ultimi, nominati
uno da ciascuna delle parti entro 10 giorni dalla comunica-
zione della volontà di voler adire il Collegio Arbitrale, in
difetto di tale nomina procederà d'ufficio il Presidente
della F.I.S.A.P.S. -----

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accet-
tato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabil-
mente e senza formalità di procedure. -----

Il lodo è pronunciato a maggioranza semplice e deve essere
sottoscritto da almeno due membri, compreso il Presidente. -

Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina
del terzo arbitro e per l'esecuzione, le cui modalità sono
stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10
giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso
la Segreteria della F.I.S.A.P.S., che ne dovrà dare tempe-
stiva comunicazione ufficiale alle parti. -----

ART. 23 - Il Delegato Regionale -----

Nelle Regioni ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità,
il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con
compiti specifici attinenti ai fini istituzionali della Fe-
derazione. -----

L'incarico è annuale e può essere riconfermato. -----

Ogni anno, ovvero anche in un termine inferiore se la natura
dell'incarico lo consente, il Delegato deve inviare al Pre-
sidente Federale una dettagliata relazione sull'esito del
suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le
opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti
necessari. -----

La decadenza del Consiglio Federale comporta la revoca auto-
matica del mandato. -----

I Delegati Regionali partecipano alle riunioni del Consiglio
Federale senza diritto di voto. -----

ART. 24 - Esercizio Finanziario -----

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con
l'anno solare. -----

Il Conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Con-
siglio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. -----

Il Conto consuntivo ed il bilancio di previsione dell'anno
successivo, corredati con una Relazione del Collegio dei Re-
visori dei Conti devono essere sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile. -----


ART. 25 - Patrimonio - Entrate -----

Il Patrimonio è costituito da: -----

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti, beni d'uso;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo elibe-
rati dal Consiglio Federale o dall'Assemblea. -----

Le Entrate sono costituite da: -----

- a) quote associative; -----



- b) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi; -
- c) eventuali donazioni e lasciti, previa accettazione del Consiglio Federale; -----
- d) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo percepita, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale. -----

In caso di cessazione dell'attività della F.I.S.A.P.S. è fatto obbligo distribuire l'intero patrimonio ad altra associazione senza scopo di lucro avente scopo affine alla F.I.S.A.P.S. -----

ART. 26 - Conclusivo -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiama espressamente quanto stabilito dal codice civile in materia di associazioni. -----

F.to: Venturini Stefano -----

- " : Nicola Cinotti Notaio -----

Registrato il 13/02/2006

Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma I

Serie n. €

Copia conforme all'originale munito delle
Prescritte firme che si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.

Roma, 14 Febbraio 2006 -

